

☒ S. P. Q. R.
COMUNE DI ROMA

Deliberazione n. 68

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Anno 2000

VERBALE N. 24

Seduta Pubblica del 3 aprile 2000

Presidenza : LAURELLI - BALDONI - MANNINO

L'anno duemila, il giorno di lunedì tre del mese di aprile, alle ore 15,05, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa trasmissione degli inviti per le ore 15 dello stesso giorno, come da relate del Messo Comunale inserite in atti sotto i numeri dal 26548 al 26607, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi inviti.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale dott. Massimo SCIORILLI.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Vice Presidente del Consiglio Comunale Adalberto BALDONI il quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 16,35 – la Presidente Luisa LAURELLI entra nell'aula e, assunta la Presidenza dell'Assemblea, dispone che si proceda all'appello dei Consiglieri per la verifica del numero degli intervenuti.

Eseguito l'appello, la Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 31 Consiglieri:

Argentin Ileana, Baldi Michele, Baldoni Adalberto, Barbaro Claudio, Borghini Pierluigi, Carapella Giovanni, Cirinnà Monica, D'Arcangelo Enzo, D'Erme Nunzio, Di Francia Silvio, Esposito Dario, Foschi Enzo, Galeota Saverio, Galloro Nicola, Gargano Simone, Gasperini Dino, Giannini Daniele, Giulioli Roberto, Laurelli Luisa, Magiar Victor, Mannino Giuseppe, Medici Sandro, Monteforte Daniela, Morassut Roberto, Nieri Luigi, Rizzo Gaetano, Rosati Antonio, Sentinelli Patrizia, Spaziani Paolo, Spera Adriana e Thau Adalberto.

Assenti l'on. Sindaco Francesco Rutelli e i seguenti Consiglieri:

Amici Alessandro, Assogna Giovanni, Augello Antonio, Azzaro Giovanni Paolo, Bertucci Adalberto, Calamante Mauro, Ciocchetti Luciano, Coscia Maria, Dalia Francesco, De Lillo Stefano, Di Stefano Marco, Fini Gianfranco, Fioretti Pierluigi, Frattini Franco, Germini Ettore, Marchi Sergio, Marroni Umberto, Marsilio Marco, Mazzocchi Erder, Ninci Patrizia, Panatta Adriano, Panecaldo Fabrizio, Petrassi Roberto, Piso Vincenzo, Prestagiovanni Bruno, Sabbatani Schiuma Fabio, Sodano Ugo e Zambelli Gianfranco.

La PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l'adunanza ai suddetti effetti e, giustificata l'assenza del Consigliere Augello designa, quali scrutatori per la presente seduta, i Consiglieri

Barbaro, Cirinnà e Foschi, invitandoli a non allontanarsi dall'aula senza darne comunicazione all'Ufficio di Presidenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, gli Assessori D'Alessandro Giancarlo, Marchetti Maria Pia, Milana Riccardo e Tozzi Stefano.

(O M I S S I S)

A questo punto partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Vincenzo GAGLIANI CAPUTO.

(O M I S S I S)

La PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 219ª proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento dell'emendamento:

219ª Proposta (Dec. G.C. del 5 novembre 1999 n. 158)

Regolamento dell'Arte di strada.

Premesso che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 129/97 ha deliberato di consentire l'esercizio dell'Arte di strada per un periodo sperimentale di 12 mesi;

Che, con il medesimo provvedimento, il Consiglio Comunale ha demandato all'Assessorato alle Politiche Culturali la predisposizione di un Regolamento per la definizione delle modalità di accesso all'esercizio dell'Arte di strada, nonché l'individuazione e la pianificazione degli spazi, in conformità delle vigenti disposizioni di legge in materia;

Che, con deliberazione G.C. n. 511/98 è stata costituita apposita Commissione, composta di membri interni all'Amministrazione Comunale, per provvedere alla elaborazione e alla stesura del Regolamento dell'Arte di strada;

Che la succitata Commissione nella seduta del 27 maggio 1998 ha redatto la bozza del testo del Regolamento per l'esercizio dell'Arte di strada, come da verbale esibito in atti;

Che con nota Prot. 19868 del 2 settembre 1998 del IV Dipartimento si è provveduto ad inviare la bozza dello stesso Regolamento per l'esercizio dell'Arte di strada alla V C.C.P.;

Che con nota Prot. 381 della V C.C.P. del 16 settembre 1998 la stessa ha restituito al IV Dipartimento la bozza proponendo alcune modifiche;

Che la suddetta Commissione nelle sedute del 14 ottobre 1998 e del 6 novembre 1998 ha preso in esame le citate modifiche, facendo una comparazione fra il testo elaborato dalla Commissione medesima e quello proposto dalla V C.C.P., al fine di addivenire alla redazione definitiva di detto Regolamento;

Che nella seduta conclusiva del 17 febbraio 1999, come da verbale allegato, la Commissione ha redatto il testo definitivo della bozza di Regolamento per l'esercizio dell'Arte di strada;

Visto l'art. 121 del T.U. 18 giugno 1931 n. 773 della legge di P.S.;

Visto l'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1997 n. 616 che disciplina il trasferimento all'Ente locale di quelle competenze che, per l'art. 121 del T.U. 18 giugno 1931 n. 773, spettavano all'autorità di P.S.;

Considerato che in data 20 aprile 1999 il Direttore del IV Dipartimento, quale responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142, si esprime parere

favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to A. Calicchia”;

Che in data 23 aprile 1999 il Vice Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si dichiara la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Il Vice Ragioniere Generale

F.to A. Marconi”;

Che la proposta in data 19 novembre 1999 è stata trasmessa, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Presidenti delle Circoscrizioni per l’espressione del parere da parte dei Consigli Circoscrizionali entro il termine di 30 giorni;

Che dai Consigli Circoscrizionali sono stati espressi i seguenti pareri:

- **Circoscrizione I** – parere favorevole a condizione che l’utilizzo di ulteriori aree, esclusa quella di Piazza Dante per l’esiguità degli spazi, quali Piazza Navona, Piazza Madonna dei Monti, Via dei Fori Imperiali (SS. Cosma e Damiano), Piazza del Pantheon, Piazza S. Maria in Trastevere, Piazza S. Cosimato, sia subordinato al parere preventivo della Sovrintendenza;
- **Circoscrizione II** – parere favorevole;
- **Circoscrizione III** – parere favorevole con richiesta di inserire all’art. 4, comma 2, la categoria dei “madonnari”;
- **Circoscrizione IV** – parere favorevole;
- **Circoscrizione V** – parere favorevole con richiesta di aggiungere la parola “madonnari” dopo la parola “trovatori”, all’art. 1, ultima riga;
- **Circoscrizione VII** – parere favorevole con richiesta di aggiungere, all’art. 1, comma 2, dopo la parola “trovatori”, la frase “trampolieri – pittori – ritrattisti – madonnari e comunque tutte le persone che attraverso la propria creatività dimostrino un elevato senso artistico”;
- **Circoscrizione IX** – parere favorevole con richiesta di inserire nelle attività indicate all’art. 1, comma 2, “i madonnari”;
- **Circoscrizione X** – parere favorevole;
- **Circoscrizione XVII** – parere favorevole con richiesta di aggiungere, all’art. 1, comma 2, “danzatori” dopo la parola “trovatori”;
- **Circoscrizione XVIII** – parere favorevole con richiesta di verificare la possibilità di correggere il 2° comma dell’art. 4, ritenendo insufficiente la misura massima di mq. 1 per le strutture da utilizzare per l’attività ed eliminando, all’art. 6, l’espressione “salvo per questi ultimi, specifica autorizzazione delle autorità competenti”;
- **Circoscrizione XX** – parere favorevole.

Mentre dalle Circoscrizioni VI, VIII, XI, XII, XIII, XV, XVI e XIX non è pervenuta alcuna comunicazione;

Che la Giunta, in merito a quanto formulato dai Consigli Circoscrizionali, ritiene di accogliere la richiesta della I Circoscrizione di estrapolare al punto 2 dell’Allegato A del Regolamento il sito di Piazza Dante per l’esiguità degli spazi, mentre non vengono accolte le altre richieste circoscrizionali come sopra indicate, per i seguenti motivi:

per la Circoscrizione I, la specifica di subordinare l’utilizzo della piazza al parere preventivo della Sovrintendenza non è necessaria in quanto nel Regolamento è più volte richiamata l’acquisizione del parere preventivo della Sovrintendenza;

per le Circoscrizioni III, V, VII, IX, XVII, in quanto l'inserimento di altre figure di artisti di strada, oltre quelle previste dalla Commissione all'uopo istituita, non sono specificatamente riferibili all'Arte di Strada;

per la Circoscrizione XVIII, in quanto la misura massima di mq. 1 per le strutture da utilizzare per l'attività è stata ritenuta sufficiente dalla Commissione, e la specifica autorizzazione delle autorità competenti è prevista dalla normativa vigente a salvaguardia delle attività circensi dove, per determinati numeri, vengono utilizzati minori;

Che la V Commissione Consiliare Permanente in data 14 dicembre 1999 ha espresso parere favorevole unanime;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio espresso, ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90, in ordine all'emendamento e al subemendamento approvati;

Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 17, comma 68 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

IL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in narrativa, delibera di approvare, per un periodo sperimentale di 12 mesi, il testo del "Regolamento per l'Arte di strada" comprensivo dei "Criteri generali di posizionamento" – Allegato 1 che forma parte integrante del presente provvedimento.

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO ARTE DI STRADA

ART. 1

Il Comune di Roma riconosce l'arte di strada quale fenomeno culturale e ne valorizza tutte le forme espressive, con i requisiti e secondo la normativa attualmente vigente.

Le figure riconosciute come artisti di strada, sono le seguenti:

giocolieri – saltimbanchi – mimi – suonatori – attori – burattinai – trovatori – esoterici – madonnari – poeti.

ART. 2

L'Arte di strada – rimanendo fermo il possesso delle prescritte autorizzazioni – è esercitata liberamente sul territorio comunale nei limiti del presente Regolamento e, comunque, in modo tale da non ostacolare le normali attività lavorative, commerciali, la libera circolazione dei veicoli e dei pedoni nonché l'accesso alle abitazioni, locali, immobili ecc., né lo svolgimento di altri eventi e/o manifestazioni.

ART. 3

Le singole circoscrizioni indicano gli spazi ritenuti non idonei all'esercizio dell'arte di strada che, in ogni caso, non può costituire ostacolo alla circolazione di veicoli e/o pedoni.

Le stesse circoscrizioni potranno, per sopravvenute esigenze d'ordine pubblico o per altre ragioni ostative contingenti, vietare temporaneamente l'arte di strada anche negli spazi non menzionati.

Per l'individuazione di tali spazi le Circoscrizioni dovranno acquisire, ove necessario, il preventivo parere favorevole della Sovrintendenza Comunale e delle Soprintendenze Statali, per l'esistenza di vincoli, nonché del Dipartimento X – Area Gestione Verde Urbano.

ART. 4

L'artista di strada potrà esibirsi nello stesso luogo per un tempo massimo di due ore continuative nell'arco dell'intera giornata, secondo i criteri generali di posizionamento di cui all'allegato "A".

Le strutture utilizzate connesse con l'attività svolta non dovranno eccedere le misure massime di un mq. Sarà istituito uno spazio a disposizione dei cittadini residenti e dei visitatori temporanei per rappresentazioni e/o performance spontanee ed occasionali per fini esclusivamente ludici che sarà individuato dalle Circoscrizioni competenti con le modalità di cui all'art. 3.

Eventuali attrezzature foniche non dovranno superare le emissioni sonore previste dalla vigente normativa.

ART. 5

La performance artistica non dovrà essere legata ad un messaggio pubblicitario e lo stesso artista non potrà comunicare messaggi pubblicitari, né potranno essere collocate strutture, manifesti o altri mezzi a fini di pubblicità.

Ogni performance artistica potrà coinvolgere un numero ristretto di artisti (massimo 10 elementi); nel caso, comunque, che le performance stesse siano svolte da più di tre elementi potranno essere effettuate nei luoghi individuati dal presente Regolamento conformemente a quanto stabilito dagli artt. 3 e 4 e secondo i criteri generali di posizionamento (allegato A) mentre le varie Circoscrizioni potranno individuare altri spazi nell'ambito del proprio territorio.

ART. 6

Le performance artistiche non potranno vedere coinvolti animali (vivi o imbalsamati) e minori, salvo, per questi ultimi, specifica autorizzazione delle autorità competenti. Per l'esercizio di tecniche di disegno ("madonnari") dovranno essere utilizzati materiali che non danneggiano il sedime.

ART. 7

Le fasce orarie entro le quali possono svolgersi le esibizioni degli artisti, nel rispetto della normativa vigente (quiete pubblica, viabilità, ordine pubblico, inquinamento acustico ecc.) individuate all'interno degli spazi pubblici (piazze storiche, isole pedonali, luoghi d'incontro, spazi ove sono in corso iniziative dell'estate romana), sono le seguenti:

dall'1 ottobre al 31 marzo:	dalle ore 10.00 alle ore 13.00 dalle ore 16.00 alle ore 20.00
dall'1 aprile al 31 maggio	dalle ore 10.00 alle ore 13.00 dalle ore 16.00 alle ore 23.00

dall'1 giugno al 30 settembre dalle ore 10.00 alle ore 13.00
 dalle ore 16.00 alle ore 24.00

Le esibizioni degli artisti possono derogare dagli orari stabiliti nel presente Regolamento se comprese nelle aree già impegnate da manifestazioni promosse o comunque già autorizzate dall'Amministrazione; in questi ultimi casi varranno come orari di termine delle esibizioni quelli previsti dalle manifestazioni stesse.

ART. 8

L'attività dell'artista di strada va intesa esclusivamente come attività creativa, prodotto dell'ingegno o di invenzione. L'artista per la sua attività non potrà richiedere il pagamento di compensi di qualsiasi natura o a qualsiasi titolo dovendo essere l'offerta, da parte del pubblico, libera, detta comunemente "a cappello".

ART. 9

L'occupazione dello spazio da parte dell'artista di strada è sottratto al regime dell'occupazione del suolo pubblico e non può protrarsi oltre il tempo necessario all'esibizione di cui all'art. 4.

ART. 10

L'artista di strada risponde, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione, al mantenimento della pulizia dello spazio, di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi infrastruttura di proprietà pubblica.

ART. 11

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o a cose derivanti da comportamenti dell'artista di strada in cui si configuri imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi e regolamenti.

ART. 12

Il presente Regolamento ha valore sperimentale per un periodo di 12 mesi a partire dall'approvazione del Regolamento stesso.

Qualora alla scadenza non dovessero essere apportate modifiche il Regolamento si intende approvato come definitivo.

ART. 13

Con separato provvedimento verrà istituito il circuito dei pittori e ritrattisti su strade e piazze in tutte le Circoscrizioni secondo lo schema già vigente nella I Circoscrizione.

Le norme contenute nel presente Regolamento sono adottate in conformità alle disposizioni vigenti in materia e nel rispetto di esse.

MODALITA' DELL'ATTIVITA' DEGLI ARTISTI DI STRADA ALL'INTERNO DEGLI SPAZI PUBBLICI.

Criteria Generali di posizionamento degli artisti di strada:

A) Strade, piazze storiche, isole pedonali e luoghi d'incontro.

A1 – Strade

La localizzazione su marciapiede è destinata prevalentemente all'esercizio di attività artistica di strada legata al passaggio continuo di pubblico, che non implica la sosta o l'assembramento di spettatori.

Il posizionamento è consentito a condizione che non siano ostacolate le attività presenti ed in particolare l'accesso agli esercizi commerciali e la libera visibilità e transitabilità dell'area antistante le vetrine. Analogamente dovrà essere lasciato libero l'accesso agli edifici o alle abitazioni.

Al fine di non interferire con le funzioni religiose è vietata la localizzazione sul sagrato di chiese o in prossimità di edifici di culto.

Per ragioni di sicurezza, in relazione alla presenza di carreggiate a traffico veicolare, il posizionamento sul marciapiede dovrà essere in adiacenza ai muri dei fabbricati.

Non è consentito il posizionamento di attività che prevedano emissioni sonore in corrispondenza di finestre di abitazione poste a mezzanino.

Al fine di garantire la normale circolazione pedonale, le esibizioni potranno avvenire solo su marciapiede di ampiezza tale da riservare, oltre allo spazio occupato dall'artista, un passaggio libero di almeno 2 metri (in analogia a quanto stabilito dal nuovo codice della strada in merito alle o.s.p. su marciapiede).

Le strade ove per specifiche ragioni di tutela o sicurezza non è consentito l'esercizio dell'arte di strada, saranno riportate in apposito elenco.

A2 – Piazze storiche, isole pedonali e luoghi d'incontro

Il posizionamento all'interno di piazze, isole pedonali e luoghi d'incontro è destinato in particolare ad artisti che effettuano esibizioni che prevedono una disposizione "a cerchio" del pubblico, con concentrazione di spettatori per cui dovrà essere rispettata una distanza di sicurezza dalle emergenze monumentali (in particolare per le zone di centro storico e le aree vincolate ai sensi della legge 1089/'39 e Decreto Galasso), sia in relazione alla posizione dell'artista, sia in considerazione dell'assembramento degli spettatori.

In ogni caso, qualsiasi sia la tipologia di esibizione, la distanza minima dell'artista dalle emergenze monumentali non dovrà essere inferiore ai 5 metri.

L'esibizione di piccoli gruppi (da 3 a 10 elementi max), consentita all'interno di aree individuate appositamente, dovrà essere comunicata all'ufficio o.s.p. circoscrizionale e al Gabinetto del Sindaco – Servizio Coordinamento Iniziative, al solo fine di verificare la presenza di altre iniziative e la possibilità di far coesistere le esibizioni con eventuali manifestazioni o spettacoli presenti.

Prima indicazione di eventuali luoghi all'interno di piazze o isole pedonali (con riferimento alla Risoluzione "Circuiti Culturali della I^ Circ.ne):

- Largo Cairoli (area plateatico)
- Piazza De Matha (area plateatico)

- Piazza Trilussa (area plateatico)
- Piazza Vittorio (spazio attrezzato per piccoli spettacoli interno giardini)
- Zone attrezzate piccoli spettacoli all'interno delle Piazze di progetto "Centopiazze".

Le piazze storiche o gli spazi ove per specifiche ragioni di tutela o sicurezza non è consentito l'esercizio dell'arte di strada, saranno riportate in apposito elenco, formulato dalle Circoscrizioni, d'intesa con la Sovrintendenza Comunale, relativamente alle aree vincolate, sul quale dovrà essere acquisito il parere preventivo favorevole delle Sovrintendenze, se necessario per l'esistenza di vincoli, del Dipartimento X - Area Gestione Verde Urbano.

B) Ville e Parchi pubblici.

All'interno di Ville e Parchi pubblici l'attività è consentita con orario legato alla apertura e chiusura degli spazi.

Il posizionamento non potrà avvenire su aiuole, aree trattate a giardino o aree verdi in genere, ma esclusivamente su aree pavimentate o trattate a brecciolino.

Il posizionamento dovrà essere sempre a distanza di sicurezza da emergenze archeologiche, monumentali ecc. (almeno 5 metri da busti, statue ecc.).

Particolari luoghi all'interno di Ville o Parchi pubblici espressamente vietati verranno indicati in apposito elenco.

C) Stazioni ferroviarie – Stazioni pullmans – Gallerie – Sottopassaggi pedonali

All'interno di tali luoghi e in spazi pubblici non abitati l'orario di esercizio dell'arte di strada potrà avvenire con orari stabiliti in relazione alla normale chiusura degli spazi.

Procedutosi alla votazione, nella forma come sopra indicata, la Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, dichiara che la proposta risulta approvata all'unanimità con 34 voti favorevoli.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Argentin, Baldi, Baldoni, Barbaro, Bertucci, Carapella, Cirinnà, Coscia, D'Arcangelo, D'Erme, Dalia, Di Francia, Esposito, Foschi, Galeota, Galloro, Gargano, Giulioli, Laurelli, Magiar, Mannino, Marchi, Marroni, Medici, Monteforte, Morassut, Nieri, Ninci, Panecaldo, Prestagiovanni, Rosati, Sentinelli, Spera e Thau.

La presente deliberazione assume il n. 68.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE

L. LAURELLI – A. BALDONI – G. MANNINO

IL SEGRETARIO GENERALE

V. GAGLIANI CAPUTO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

M. SCIORILLI

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

Inviata al CO.RE.CO. il

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del
3 aprile 2000.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....



COMUNICATO STAMPA

26 giugno 2005

ARTISTI DI STRADA: PASSA DELIBERA SU AREE VIETATE. GIUNTA I MUNICIPIO APPROVA ELENCO VIE CENTRO STORICO

E' stata approvata dalla Giunta del Municipio I – Centro Storico, è sarà operativa da domani, la delibera che individua le vie e le piazze in cui gli artisti di strada non potranno esercitare la loro attività.

Nell'elenco delle aree "inibite" agli artisti di strada, a cui ne potrebbero essere aggiunte altre, figurano largo Goldoni, Via Condotti, Via Frattina, Piazza di Pietra, Via dei Pastini, Via delle Paste, Via della Maddalena, Via degli Orfani, via del Pantheon, Via Campo Marzio, Piazza del Colosseo e Via Sacra.

Come si legge nel provvedimento, sarà il I Gruppo della Polizia Municipale a "porre in essere le attività di vigilanza e i conseguenti interventi atti a garantire il puntuale rispetto degli indirizzi impartiti".

Proprio i Vigili del I Municipio hanno "evidenziato le località nelle quali, a seguito delle segnalazioni del disturbo recato dagli artisti di strada" si è ritenuto giusto vietarne l'attività.

La delibera appena approvata è applicata in base al regolamento degli artisti di strada n°68 del 2000, in vigore prima della trasformazione delle circoscrizioni in Municipi.

Tale provvedimento, dopo aver individuato, all'articolo 1, le figure che rientrano in questa categoria (giocolieri, saltimbanchi, mimi, suonatori, attori, burattinai, trovatori, esoterici, madonnari, poeti), con l'articolo 3, attribuisce alle circoscrizioni, e quindi oggi ai Municipi, il compito di indicare "gli spazi ritenuti non idonei all'esercizio dell'arte di strada che, in ogni caso, non può costituire ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni".

Per quanto riguarda le fasce orarie in cui gli artisti di strada possono esercitare la loro attività (massimo due ore consecutive nell'arco della stessa giornata) esiste una distinzione, articolo 7, in base ai diversi periodi dell'anno: dal 1 al 31 marzo: dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20; dal 1 aprile al 31 maggio: dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 23; dal 1 giugno al 30 settembre: dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 24.

Promotore del provvedimento il Presidente del I Municipio Giuseppe Lobefaro, coadiuvato dal Vicepresidente con delega al commercio Fabio Zuccarelli. "Non siamo contrari agli artisti di strada, che costituiscono anche un elemento folkloristico della nostra città, ma siamo per una regolamentazione puntuale della loro attività e per il rispetto degli orari", dichiara Lobefaro.

In questi mesi, aggiunge, "ci sono arrivate moltissime proteste da parte dei residenti e dei commercianti, in particolare da parte di quei cittadini che hanno

ROMA



Comune di Roma

‘subito’ gli artisti che adoperano mezzi di amplificazione, non previsti dalla delibera. Anche loro devono seguire le regole che il Comune si è dato. Regole che da oggi vengono integrate con le disposizioni emanate dal Municipio”.